



Comune di

**Vestone** (BS)

Piazza Garibaldi 12

25078 Vestone BS

[protocollo@pec.comune.vestone.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.vestone.bs.it)

[www.comune.vestone.bs.it](http://www.comune.vestone.bs.it)

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO/  
SEGRETARIO COMUNALE GENERALE**

**N. 08 DEL 09/02/2021**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ SEGRETARIO COMUNALE GENERALE**

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

VISTO il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi n. 1/2021 del 4 febbraio 2021 del a norma dell'art. 50 comma 10 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000, con il quale il segretario comunale è stato nominato Responsabile del Servizio Personale a' sensi dell'art. 97 comma 4 lettera d) del tuel d. lgs. N. 267/2000 con conferimento di tutti i poteri e le competenze a' sensi dell'art. 107 comma 2 lettera b) del tuel medesimo in materia di responsabilità delle procedure di concorso, dell'art. 109 comma 2 d. lgs. N. 267/2000, dell'art. 4 comma 2 del testo unico in materia di personale d. lgs. N.

165/2001 e dell'art. 16, comma 1, lett. h) del D. lgs. n. 165/2001. Vedi T.A.R. Toscana, sez. II, 25.7.2006, n. 3218; Consiglio di Stato sez. V 18/2/2013 n. 968: è illegittima la delibera con cui la giunta municipale approva i verbali di un concorso pubblico e nomina i vincitori poiché, trattandosi all'evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli obiettivi generali, rientra nella sfera di competenza del dirigente responsabile del settore del personale comunale.

Corte dei Conti sez. regionale Sardegna con deliberazione n. 28/2013 chiarisce non sussistere incompatibilità con la normativa d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213 in materia di controlli interni ed esterni d. lgs. n. 267/2000 8 vedi art. 147-bis TUEL).

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 19/08/2020 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale per gli anni 2020/2021/2022 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2021 n. 58, nonché del D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020;
- nell'ambito della predetta programmazione del fabbisogno del personale è stata prevista, tra le altre, nel corso de 2020, l'assunzione di n. 1 di istruttore direttivo amministrativo – categoria D1 – a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'area “segreteria – affari generali”;
- esperite le procedure propedeutiche obbligatorie, in particolare l'istanza ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 senza alcun esito;

- si è proceduto alle pubblicazioni di rito del relativo bando all'albo pretorio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sul sito web istituzionale
- la scadenza della presentazione delle domande è avvenuta alle ore 12 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla GURI e dunque alle ore 12 del 13 novembre 2020;

RITENUTO quindi di procedere alla nomina della commissione esaminatrice per dare corso alla procedura selettiva;

Viste le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio ed efficace fino al 5 marzo 2021 in relazione alle procedure selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Atteso che:

- le commissioni esaminatrici di pubblici concorsi sono collegi perfetti quando esplicano attività valutative discrezionali, quali correzione delle tracce, attribuzione dei punteggi, valutazioni delle prove dei candidati; non lo sono, invece, per le attività che, quantunque siano discrezionali, non sono atte a ledere la sfera giuridica dei destinatari. (Tar Lazio - sentenza n.10964/2018).
- La nomina della commissione esaminatrice non ha natura di atto d'indirizzo e rientra nelle competenze dell'apparato burocratico e che sono attribuibili al segretario comunale le funzioni di presidente della commissione esaminatrice di concorso pubblico bandito dall'ente locale di appartenenza ( T.A.R. Sardegna Cagliari, 12 maggio 1999, n. 593).
- L'art. 35 del D. Lghs. N. 165/2001 comma 3 lettera e) che espressamente parla di "e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Precisato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie concorsi.

CONSIDERATO che la struttura organizzativa del Comune di Vestone presenta significative carenze di organico, in particolare nell'area amministrativa servizio affari generali e segreteria dove sarà assegnato il dipendente da assumere con il concorso di che trattasi e dove, altresì, in assenza di dipendenti con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, ricorrendone i presupposti ex lege (art.53, c. 23, legge 388/2000 e ss.mm.ii.), poiché Vestone ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, la Responsabilità del servizio è stata assegnata al vice-sindaco, assessore Giovanni Zambelli, per effetto del decreto sindacale n. 11 del 30/05/2019;

CONSIDERATO inoltre che siffatta situazione organizzativa, ancorché pienamente legittima sotto il profilo formale e sostanziale, non appare oggettivamente funzionale alla formazione di un organismo collegiale, quale è la commissione esaminatrice, i cui presupposti, ai fini della individuazione dei componenti, sono strettamente correlati alla riconosciuta e provata competenza posseduta nelle materie oggetto della prova selettiva;

CONSIDERATO infine che il Comune di Vestone aderisce alla convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, che vede la Comunità Montana di Valle Sabbia come ente capofila e coordinatore delle inerenti attività e che, nell'ambito di dette gestioni associate, figura l'aggregazione relativa al "servizio di segreteria 1", il cui Responsabile è il dirigente - segretario della Comunità Montana, che comprende, tra gli altri, il Comune di Vestone.

RICORDATO che nel bando di concorso (punto 2, 3° cpv.) viene precisato che *"Il Comune di Vestone aderisce, tra le altre, alla gestione associata del servizio di segreteria il cui ente capo fila è la*

*Comunità Montana di Valle Sabbia. Pertanto nella domanda di partecipazione si dovrà dichiarare la disponibilità ad effettuare il servizio in forma/gestione associata con altri comuni e/o aggregazioni di enti locali ivi compreso lo spostamento fisico, il trasferimento o la dislocazione temporanea, per l'esercizio di detto servizio in forma associata, nella sede di altri comuni o enti locali”.*

RITENUTO alla luce del quadro organizzativo come sopra delineato, della precisazione riportata nel bando di concorso, nonché in considerazione dell'assenza nell'ambito dell'organico del comune di Vestone di dipendenti con profilo professionale superiore a quello di istruttore direttivo amministrativo cat. D1 per il cui reclutamento è stata avviata la procedura concorsuale in argomento, di individuare i componenti della commissione esaminatrice facendo ricorso a soggetti esterni al Comune.

#### MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

*Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto all'art. 107 l'inderogabilità del principio della separazione dei ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una “riserva di competenza” che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità “in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. **Vedi copiosa e stratificata giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 ( laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 (laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (inter coetera TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre 2012, n. 1216, TAR Campania, Napoli, sez. V – Sentenza 14 marzo 2013, n. 1489; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 13-01-2016, n. 143/ Cass. pen. Sez. IV, 12-01-2016, n. 20050/ T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24-11-2015, n. 5437/ Cons. Stato Sez. V, 20-11-2015, n. 5299/ T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 03-11-2015, n. 12404/ T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 29-07-2014, n. 1418/ Cons. Stato Sez. V, 30-04-2015, n. 2194/ Cons. Stato Sez. V, 17-11-2014, n. 5632/ Cons. Stato Sez. III, 05-11-2014, n. 5456/ Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, n. 5251/T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-08-2014, n. 545; Cons. Stato Sez. V, 19-08-2016, n. 3646; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 18; Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 11 giugno 2018, n. 3531;***

## **Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 4 Sentenza 13 giugno 2018, n. 3953**

**Personale:** la "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001). In materia di approvazione di bando di concorso e di nomina delle commissioni esaminatrici vedi Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, Sezione 1 Sentenza 29 aprile 2013, n. 195 che richiama in merito all'esercizio nella valutazione della c.d. "discrezionalità mista" TAR Basilicata Sentenze n. 517 del 26.11.2012, n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012, le quali richiamano le precedenti Sentenze TAR Basilicata nn. 338 e 340 del 13.6.2009.

### Visti:

- *l'art. 107 II° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale ( vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218); L'art. 4 del d.lgs. 26.3.2001, n. 165 – nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall'impiego, Cons. Stato, sez. VI, 21.9.2010, n. 7007. È illegittima la delibera con cui la giunta municipale approva i verbali di un concorso pubblico e nomina i vincitori poiché, trattandosi all'evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli obiettivi generali, rientra nella sfera di competenza del dirigente responsabile del settore del personale comunale, (T.A.R. Toscana, sez. II, 25.7.2006, n. 3218; Consiglio di Stato sez. V 18/2/2013 n. 968). La "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001).*
- *l'art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l'organizzazione degli uffici in base, tra l'altro a criteri di "ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2";*
- *l'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 di modifica dell'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 dell'or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato;*
- *l'art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a "(...) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(...)";*
- *l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.". L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti/responsabili dei servizi degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. L'art. 4 del d.lgs.*

26 marzo 2001, n. 165 – nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti/responsabili dei servizi il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall'impiego, (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7007; TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3218);

- l'art. 70 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001, a' sensi del quale "(...) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005- e l'art. 45, D.Lgs. n. 80 del 1998 nel precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest'ultimo d.lgs. "le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968;

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata a' sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo modificato dall'[art. 22, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179](#), a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016 e delle](#) "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" dell'AgID che prevedono l'attuazione delle disposizioni entro il 7 giugno 2021.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto monocratico, e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49 e 183 commi 7 e 9 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

*Tutto ciò premesso,*

#### D E T E R M I N A

- 1) DI APPROVARE le premesse, i richiami e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) DI INDIVIDUARE, sulla base delle competenze professionali possedute e dei profili professionali rivestiti, i componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo – categoria D1 – a tempo pieno ed indeterminato, nelle persone di:
  - Dott.ssa Augusta Cavagnini – dirigente – Segretario della Comunità Montana di Valle Sabbia;

- Dott. Rossano Cadenelli – istruttore direttivo amministrativo – ex categoria giuridica D3 – vice segretario Comune di Vobarno;
  - Dott. Salvatore Labianca – segretario comunale a riposo,
- dando atto che all'interno della commissione la dott.ssa Cavagnini rivestirà il ruolo di presidente, mentre il dott. Cadenelli e il dott. Labianca ne faranno parte come componenti-esperti.
- 3) DI SUBORDINARE l'effettiva nomina a componente della commissione a seguito della acquisizione da parte delle persone individuate delle dichiarazioni circa l'insussistenza di conflitto di interessi che possa rendere incompatibile il ruolo di componente della commissione stessa.
  - 4) DI PROCEDERE alla eventuale nomina dei supplenti una volta appurato l'impedimento sopraggiunto dei componenti effettivi.
  - 5) DI DARE atto e precisare che la segretaria della commissione, individuata tra i dipendenti del comune di Vestone, sarà nominata dal Presidente della stessa commissione.
  - 6) DI RICONOSCERE ai componenti della commissione un compenso forfettario di 200 euro cadauno quale rimborso spese.
  - 7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito web istituzionale del Comune di Vestone, nella sezione "amministrazione trasparente" –
  - 8) DI DEMANDARE ogni adempimento inerente e conseguente al presente atto al competente responsabile del servizio.
  - 9) Di dare atto che alla copertura della spesa si provvederà a' sensi dell'art. 183 comma 2 lettera a) del d. lgs. N. 267/2000 tuel enti locali a norma del quale "2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi".
  - 10) Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 bis comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. [3 D.L. 10.10.2012, n. 174](#) così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012, è rilasciato implicitamente in uno con il presente atto dal Responsabile del Servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.
  - 11) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009, e dell'art. 183 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.
  - 12) Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria a' sensi degli articoli 147 bis comma 1 d. lgs. N. 267/2000, 153 comma 5, e 183 commi 7 e 9 del Tuel D.lgs. n. 267/2000, anche con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 9 comma 1) lettera a) del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge e dell'art. 183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000.
  - 13) Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line sul sito del Comune a' sensi dell'art. 124 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e sul sito Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 - Obblighi di pubblicazione degli atti bandi di concorso.

Si comunichi il presente provvedimento::

- all'ufficio ragioneria-personale per i provvedimenti conseguenti;

AVVERTE

*Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948):*

*- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.*

*- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.*

Il responsabile del servizio Personale /Segretario Comunale Generale  
(firma digitale art. 24 d. lgs. N. 82/2005)  
avv. Alberto Lorenzi

*Attestazione a' sensi dell'art. 183 comma 7, articolo 153, comma 5, 183 comma 7 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e art. 81, quarto comma, della Costituzione*

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, 153 del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a' sensi dell'art. 183 comma 7 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Li      9 febbraio 2021      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*(firma digitale art. 24 d. lgs. N. 82/2005)*

Grazia Albertini